

Codice A1906A

D.D. 26 giugno 2018, n. 271

**Art. 36 l.r. 23/2017. Integrazione del personale individuato per il servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive di cava autorizzate dalla Regione Piemonte e/o su cave autorizzate dalle Province che non hanno provveduto all'istituzione del servizio di vigilanza.**

Visto:

l'art. 36 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", il quale specifica che:

- la vigilanza sulle cave è esercitata dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione;
- per garantire la vigilanza, con provvedimento della Regione, è istituito un servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive di cava autorizzate dalla Regione Piemonte;
- se la Città metropolitana di Torino o le Province non provvedono all'istituzione del servizio di vigilanza sulle attività estrattive, le funzioni sono svolte dal servizio regionale di vigilanza sulle attività estrattive;
- il servizio di vigilanza ha il compito di verificare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartiti con l'atto di autorizzazione o di concessione;
- ogni servizio di vigilanza sulle attività estrattive è costituito da almeno tre membri con competenze in ambito ambientale e geologico;
- l'attività di vigilanza è garantita attraverso il personale in servizio presso la Regione, che svolge tale attività anche in maniera non esclusiva;

Preso atto che:

presso il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere è in servizio il personale numericamente sufficiente ed è in possesso dei requisiti e delle capacità previsti dal comma 5 dell'art. 36 della l.r. 23/2017;

con determinazione dirigenziale n. 539 del 30 ottobre 2017 era stato individuato, per il servizio di vigilanza sulle cave di competenza regionale, personale in capo alla Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Polizia Mineraria, cave e miniere; dotato sia dei requisiti previsti all'art. 36 comma 5, sia, con funzioni di supporto, personale con adeguata esperienza nel settore estrattivo;

le Province del Verbano Cusio Ossola e di Vercelli non hanno provveduto all'istituzione del servizio di vigilanza sulle attività estrattive, delegando per tale compito il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere;

Tutto ciò premesso:

vista la l.r. 44/2000;

vista la l.r. 17 novembre 2016 n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

## IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

### *determina*

1. di integrare il servizio di vigilanza sulle attività estrattive sia per le cave la cui autorizzazione è competenza della Regione Piemonte sia per quelle delle Province del Verbano Cusio Ossola e di Vercelli, già istituito ai sensi dell'art. 36 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”, con determinazione dirigenziale n. 539 del 30 ottobre 2017, per le motivazioni esposte in premessa che qui sostanzialmente e integralmente si richiamano;
2. di assegnare al suddetto servizio di vigilanza personale in capo alla Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, dotato sia dei requisiti previsti all'art. 36 comma 5, sia, con funzioni di supporto, personale con adeguata esperienza nel settore estrattivo;
3. il personale, integrato con nuovi funzionari rispetto alla precedente determinazione e individuato secondo i dettami di cui al punto precedente, è il seguente:
  - Altomare Patrizia;
  - Bullano Giovanni;
  - Freilone Cristiano;
  - Fissore Marco;
  - Gilli Michelangelo,
  - Mastraendrea Arcangelo;
  - Ponzi Mario;
  - Rinaldi Luigi;
  - Robutti Gianluca;
  - Sartore Laura;
  - Sorba Bruno Fabrizio;
  - Vai Domenico.

La presente determinazione sarà inviata a tutti gli interessati dal procedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il funzionario estensore  
arch. Patrizia Altomare

Il Responsabile del Settore  
dott. Edoardo GUERRINI